



22/04/2020 16:13
Sito Web

requadro.com

Emergenza sanitaria, si aprono gli spazi di collaborazione pubblico-privato

LINK: <http://www.requadro.com/emergenza-sanitaria-si-aprono-gli-spazi-di-collaborazione-pubblico-privato>



Highlight Emergenza sanitaria, si aprono gli spazi di collaborazione pubblico-privato Di **Alberto Fantini e Luca Spaziani** - 22 Aprile 2020

La necessità di affrontare l'attuale emergenza sanitaria ha comportato la possibilità, per il settore sanitario pubblico, di avvalersi delle prestazioni di strutture sanitarie private (accreditate e non accreditate ma autorizzate) superando i limiti di spesa sanitaria. Ciò è quanto previsto dall'art. 3, del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) secondo il quale le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono avvalersi di ulteriori prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati, in deroga ai limiti di spesa regionali. La vera novità della norma è rappresentata dalla previsione secondo cui, qualora al fabbisogno delle prestazioni dovute all'emergenza non possa farsi fronte con le strutture accreditate, il sistema sanitario potrà avvalersi anche delle prestazioni sanitarie di strutture private non accreditate. In tal caso,

deve comunque trattarsi di strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992. Queste ultime, in deroga alla normativa vigente, potranno quindi sottoscrivere accordi con le Regioni e le aziende sanitarie al fine di contribuire al potenziamento delle reti di assistenza territoriale. Al fine di comprendere quali presupposti soggettivi e oggettivi debbano concorrere per sottoscrivere gli accordi di cui sopra sono state emanate dal Ministero della Salute due circolari: la circolare prot. GAB 2619 del 29 febbraio 2020 e la circolare prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020. Gli accordi in questione contratti cesseranno di avere efficacia a conclusione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (ad oggi fissato al 31.7.2020). Emergenza sanitaria, cosa prevede il D.L. Cura Italia A norma dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 18/2020, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o le aziende sanitarie possono

richiedere che le strutture **accreditate** e autorizzate mettano a disposizione del servizio sanitario regionale personale, locali e apparecchiature, previo indennizzo (attraverso un meccanismo che rinvia, quanto a modalità di determinazione dell'indennizzo, all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 18/2020). Si è prevista, sempre nell'ottica di far fronte all'emergenza, la possibilità di procedere alla realizzazione di aree e/o strutture sanitarie **carattere** temporaneo, all'interno e/o all'esterno delle strutture stesse, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento le cui opere potranno realizzarsi sulla base di scia, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (art. 4, D.L. n. 18/2020). Successivamente al D.L. Cura Italia, il governo è nuovamente intervenuto con il D.L. n. 23/2020 (c.d. DL Liquidità), recando anche in questo caso disposizioni in tema di diritto sanitario. L'art. 32 del D. L. n. 23/2020 ha

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

previsto infatti in primo luogo una remunerazione specifica legata alle specifiche funzioni assistenziali svolte da quelle strutture sanitarie inserite nei piani regionali adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19. Si tratta di ulteriore misura volta a consentire a regioni e province di fronteggiare le straordinarie esigenze di assistenza sanitaria e remunerare i costi sopportati dalle strutture coinvolte nell'allestimento, in via eccezionale e imprevista, di reparti per l'assistenza a pazienti Covid-19. Infine 42 del D.L. n. 23/2020 con il quale si è disposta la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con conseguente decadenza degli organi vigenti (Presidente, CdA e DG) fino alla cessazione del periodo di emergenza. Resta ovviamente fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della
Protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630. di Alberto
Fantini e Luca Spaziani -
Tonucci & Partners